



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 657 del 2013, proposto da:

Esotica Sud Sas, Oro Verde Srl, La Runa Sas, Zavettieri Ortofrutta Snc, 2pt Srl, Vipaf Srl, Postorino Maria, Frutta 5 Sas, Tripodi Nicola, Romeo Giuseppe, Romeo Antonino, Vip di Vitaresi Pasqualino & C. Sas, F.Lli Spadaro Snc, Marrara Francesco, Bio Frutta di Milea Giuseppe e C. Sas, Romeo Giuseppe Antonino Sas, F.Lli Modafferri Snc, Proscenio Giuseppe, La Nuova Sorgente di Ianno' Francesco, Co.I Commercio Snc, Cogliandro F.Ta Sas, Frutta Sa di Fosso Antonino, F.Lli Foro Sas, F.Lli Colombini Snc, Incognito Francesco di Marciano' Giovanni, Barreca Giovanni, Campione Antonino, Euromediterranea Frutta Sas, Soc. Coop. "Nova Alba", Soleluna Fruit And Vegetable, Natural Fruit Srl, Queen Frutta di Antonio Francesco Modafferri & C. Sas, Reby Frutta 2006 & Srl, Reggio Frutta Srl, A.C. Srl, rappresentati e difesi

dagli avv. Aldo De Caridi, Paolo Romeo, Paola Colombini, con domicilio eletto presso Paola Colombini Avv. in Reggio Calabria, via Argine Destro Calopinace N. 20; Ortofrutta di Araniti Sas, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Colombini, Aldo De Caridi e Paolo Romeo, con domicilio eletto presso Paola Colombini Avv. in Reggio Calabria, via Argine Destro Calopinace N. 20;

contro

Comune di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fedora Squillaci ed Antonella Paola De Stefano, con domicilio eletto presso Fedora Squillaci in Reggio Calabria, via S.Anna II Tr. Pal. Cedir Avv.civ.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Determina 2157 del 13.9.2013 avente ad oggetto : Revoca assegnazione magazzini presso mercato ortofrutticolo all'ingrosso, Via Aspromonte, con la quale si revocano le assegnazioni dei locali dati in concessione e notificata a :

- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a Esotica sud sas il 17.9.2013;
- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a Oro Verde srl il 17.9.2013;
- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a Tripodi Nicola il 19.9.2013;
- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a Zavettieri Ortofrutta

snc il 17.9.2013;

- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a 2PT srl il 20.9.2013;

- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a Frutta 5 sas il 17.9.2013;

- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a Romeo Antonino il 19.9.2013;

- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a F.lli Spadaro snc il 17.9.2013;

- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a Marrara Francesco il 17.9.2013;

- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a Romeo Giuseppe Antonino sas il 17.9.2013;

- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a F.lli Modafferi snc il 18.9.2013;

- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a Proscenio Giuseppe il 17.9.2013;

- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a Ortofrutta di Araniti sas il 17.9.2013;

- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a La nuova Sorgente di Iannò sas il 17.9.2013;

- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a Co.I Commercio snc il 17.9.2013;

- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a Cogliandro F.ta sas il 26.9.2013;

- Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a F.lli Foro sas il 17.9.2013;
 - Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a F.lli Colombini snc il 9.10.2013,
 - Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a Incognito Francesco di Marcianò Giovanni il 18.9.2013;
 - Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a Campione Antonino l'8.10.2013;
 - Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a Euromediterranea Frutta sas il 19.9.2013.
 - Determina n. 2157 del 13.9.2013, notificata a Queen Frutta l'18.9.2013;
- e :
- ordinanza n. 76 del 9.10.2013, notificata a Giustra Carmelo il 22.10.2013;
 - ordinanza n. 62 del 9.10.2013, notificata a Fosso Antonino il 19.10.2013;
 - ordinanza n. 78 del 9.10.2013, notificata a Romeo Antonino il 19.10.2013;
 - ordinanza n. 59 del 9.10.2013, notificata a Colombini Pasquale il 19.10.2013;
 - ordinanza n. 80 del 9.10.2013, notificata a Tripodi Nicola il 19.10.2013;
 - ordinanza n. 65 del 9.10.2013, notificata a Modafferi Giuseppe il

19.10.2013;

- ordinanza n. 64 del 9.10.2013, notificata a Milea Giuseppe il 19.10.2013;

- ordinanza n. 68 del 9.10.2013; notificata a Proscenio Giuseppe il 19.10.2013;

- ordinanza n. 61 del 9.10.2013, notificata a Foro Pasquale il 19.10.2013;

- ordinanza n. 56 del 9.10.2013, notificata a Suraci Claudia Rosa il 22.10.2013;

- ordinanza n. 71 del 9.10.2013, notificata a Zavettieri Pasquale il 19.10.2013;

- ordinanza n. 58 del 9.10.2013, notificata a Postorino Maria Rita il 19.10.2013;

- ordinanza n. 72 del 9.10.2013, notificata a De Maria Elisabetta Maria il 19.10.2013;

- ordinanza n. 55 del 9.10.2013, notificata a Iannò Giuseppe il 19.10.2013;

- ordinanza n. 54 del 9.10.2013, notificata a Iannò Francesco il 19.10.2013;

- ordinanza n. 50 del 9.10.2013, notificata a Postorino Maria il 21.10.2013;

- ordinanza n. 82 del 9.10.2013, notificata a De Stefano Antonino il 21.10.2013;

- ordinanza n. 83 del 9.10.2013, notificata a Araniti Paolo il

21.10.2013;

- ordinanza n. 52 del 9.10.2013, notificata a Spadato Pasquale Pietro il 19.10.2013;

- ordinanza n. 53 del 9.10.2013, notificata a Romeo Giuseppe Antonio il 19.10.2013;

- ordinanza n. 73 del 9.10.2013, notificata a Postorino Antonio il 19.10.2013;

- ordinanza n. 51 del 9.10.2013, notificata a Campione Antonino il 21.10.2013;

- ordinanza n. 74 del 9.10.2013, notificata a Marcianò Giovanni il 19.10.2013;

- ordinanza n. 75 del 9.10.2013, notificata a Marrara Francesco il 19.10.2013,

- ordinanza n. 70 del 9.10.2013, notificata a Spinella Carlo il 19.10.2013;

- ordinanza n. 77 del 9.10.2013, notificata a Romeo Rocco il 19.10.2013;

- ordinanza n. 67 del 9.10.2013, notificata a Pizzimenti Paolo il 19.10.2013;

- ordinanza n. 69 del 9.10.2013, notificata a Vitaresi Pasqualino il 19.10.2013;

- ordinanza n. 60 del 9.10.2013, notificata a Cotugno Antonio Carlo il 19.10.2013;

- ordinanza n. 57 del 9.10.2013, notificata a Agliarà Fabio Maria il

19.10.2013;

- ordinanza n. 48 del 9.10.2013, notificata a Fusillo Rosetta il 21.10.2013;

- ordinanza n. 81 del 9.10.2013, notificata a Romeo Giuseppe il 21.10.2013;

con le quali la Commissione Straordinaria ha ordinato lo sgombero immediato dell'area abusivamente occupata, lasciando libera e sgombra da merci, attrezzature, macchinari e quant'altro, il ripristino dell'area abusivamente occupata, nonché la cessazione immediata di qualunque attività ivi esercitata, con espresso preavviso che in mancanza di esecuzione spontanea, si provvederà d'ufficio a spese dell'interessato, fatte salve eventuali azioni penali.

Di ogni altro atto, oltre quelli specificati, ancorchè non conosciuto dai ricorrenti;

NONCHE', al fine di ottenere

ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, l'accesso agli atti relativi agli incontri tenutisi nell'anno 2012 presso la Prefettura di Reggio Calabria tra il Sindaco del Comune di Reggio Calabria e il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nei quali si è discusso del caso Mortara, non conosciuti dai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nell'odierno giudizio i ricorrenti – operatori ortofrutticoli - impugnano atti e provvedimenti del Comune con i quali vengono revocati i locali in precedenza loro assegnati nel Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di via Aspromonte ed ordinato lo sgombero immediato (in via contingibile ed urgente ex art. 54 comma 4 e 50 comma 5 del dlgs 267/2000) di altri locali da loro occupati senza titolo nel Mercato del Nuovo Centro Agroalimentare di Mortara di Pellaro, ritenuto dall'Ente privo dei necessari requisiti di igiene e sicurezza in quanto non collaudato e non ancora completato;

Ritenuto, alla luce delle opposte tesi difensive e nei limiti dell'odierno giudizio cautelare, quanto segue;

a) sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, in quanto il rapporto tra l'Ente ed i singoli ricorrenti è da qualificarsi in termini di concessione, attesa la qualità del servizio e dei beni, nonché considerata la specifica disciplina di cui al

Regolamento comunale sul mercato all'ingrosso (artt. 24 e seguenti – allegato sub 42 della produzione del Comune), fattori questi in considerazione dei quali va ritenuta meramente complementare la qualificazione di “fitto” dei locali assegnati che risulta nei relativi contratti di cui la difesa comunale ha depositato alcune copie;

b) non sussiste interesse cautelare alla sospensione dell'esecuzione delle revoche delle assegnazioni dei locali del Mercato di via Aspromonte, risultando questi ultimi non occupati dai ricorrenti;

c) nei limiti di quanto risultante agli atti del giudizio, le ragioni di tipo igienico sanitario che sono poste a base delle ordinanze contingibili ed urgenti di sgombero immediato dei locali del Mercato di Mortara non risultano sufficienti a giustificare l'immediato rilascio dei locali;

c1) a tale ultimo proposito va considerato infatti che – sulla base di quanto emerge dalla relazione tecnica dei Vigili Urbani che è richiamata in nota nelle ordinanze impugnate - la rete della fognatura “nera” è stata “recentemente completata” e manca solo la convenzione per l'utilizzo del depuratore consortile ASI (dunque trattasi di una insufficienza amministrativa che l'Ente può prontamente risolvere); la rete idrica può contare sull'utilizzazione nell'immediato “di un pozzo presente nella stessa area mercatale, a suo tempo riattivato, per uso non potabile o anche potabile previa verifica dei requisiti di potabilità” che dunque l'Ente dovrà tempestivamente operare; la Rete antincendio necessita solamente

della riserva idrica e del collegamento alla rete idrica comunale che, per le medesime ragioni, il Comune può prontamente assicurare; l'impianto elettrico è stato "recentemente completato" mentre resta da definire in via amministrativa la realizzazione delle "cabine elettriche dedicate";

c2) rimane dunque da completare essenzialmente la fognatura delle acque di pioggia, alcune parti delle reti antincendio ed elettrica, nonché alcune parti di viabilità e pavimentazione, circostanze tutte che – in mancanza di ulteriori elementi di pericolo, insalubrità o antigienicità che l'Amministrazione resistente non individua specificatamente - non ostano di per sé alla prosecuzione dell'uso attuale dei locali, nei termini prospettati dalle ordinanze contingibili ed urgenti che sono state impugnate;

d) l'Amministrazione comunale ha già tenuto presente l'avvenuta occupazione dei locali di via Mortara, come si evince dal contenuto degli atti depositati in giudizio (vedasi decreto del Sindaco Funzionario Delegato n. 27 gab/ del 29.02.2012 ed atti seguenti, volti all'approvazione di specifiche perizie di variante dei progetti relativi ai lavori del Progetto integrato in cui rientra anche il Mercato di via Mortara);

e) il riparto di competenze tra il Funzionario delegato e l'Amministrazione comunale è priva di rilievo, quantomeno ai fini cautelari, atteso che l'Ente è il responsabile dei servizi che fanno capo al Mercato all'ingrosso ed è altresì il beneficiario degli effetti

finali delle attività del c.d. "Decreto Reggio" (v. anche, *ex multis*, TAR RC 587/11 e 1038/02);

f) di conseguenza, l'odierna fattispecie si caratterizza per una peculiare condizione che impone di soppesare da un lato la indubbia condizione di abusivismo amministrativo dei ricorrenti, che sono privi dei titoli concessori necessari alla legittima assegnazione dei locali in atto occupati, ma altresì, dall'altro lato, la altrettanto indubbia carenza organizzativa del Comune (impregiudicato rimanendo il solo accertamento delle relative responsabilità di tipo amministrativo, legate alla conduzione dei lavori ed alle modalità concrete con le quali è avvenuto il trasferimento degli operatori dal vecchio Mercato), la mancanza di una soluzione alternativa e le conseguenti necessità di assicurare l'attività dei Mercati generali;

Ritenuto pertanto, con riguardo all'assetto sostanziale degli interessi, che il rilievo collettivo delle attività svolte presso il Mercato, il lasso di tempo trascorso ad oggi dall'occupazione dei relativi locali, la mancanza di una qualsiasi soluzione alternativa per garantire la prosecuzione del servizio ed i contenuti della relazione dei Vigili Urbani che è richiamata in nota nelle ordinanze impugnate (dalla quale si evince che, sia pure in maniera precaria, sussistono i presupposti per l'uso temporaneo delle strutture), costituiscono altrettante ragioni per accogliere la domanda cautelare relativamente alle ordinanze di sgombero impugnate nei seguenti limiti;

1) lo sgombero va sospeso fino alla data del 30 giugno 2014,

termine entro il quale l'Ente dovrà assicurare una collocazione alternativa – anche temporanea in vista del completamento del Mercato – agli operatori ricorrenti dei quali sia accertato il titolo all'assegnazione di un posteggio, nei modi che saranno meglio oltre indicati;

2) resta ferma –nelle more - la responsabilità del Comune e del Funzionario delegato circa la funzionalità delle attività del Mercato, e l'adozione delle misure urgenti di tipo tecnico che siano ancora necessarie ad assicurare la sicurezza delle strutture, con specifico riferimento al servizio idrico, all'impianto antincendio ed agli altri inconvenienti che dovessero sussistere o insorgere, entro i termini di cui sopra;

3) resta altresì ferma la responsabilità del Funzionario delegato di assicurare il completamento degli interventi ed il collaudo della struttura;

4) resta salva ed impregiudicata la facoltà del Comune, ove si verificano situazioni di effettiva condizione di pericolo per la pubblica incolumità, di determinarsi in conseguenza, con provvedimento motivato, circa l'anticipato sgombero totale o parziale della struttura;

5) entro i termini di cui sopra, il competente ufficio del Comune provvederà a porre in essere le attività amministrative necessarie ad accertare, tra gli operatori commerciali che in atto occupano il Mercato di Mortara, il possesso dei requisiti per l'assegnazione dei

locali per l'esercizio dell'attività, allo scopo di individuare i soggetti legittimati a transitare nelle strutture che comunque dovranno essere approntate per la prosecuzione del Mercato stesso (e ciò valorizzando il rinnovo dei precedenti titoli di assegnazione dei locali di via Aspromonte, oppure mediante le necessarie procedure di evidenza pubblica da disporsi secondo il vigente regolamento, o secondo quanto risulterà comunque necessario all'accertamento postumo delle condizioni di assegnazione dei locali);

6) Al fine del controllo dell'esecuzione di quanto sopra, è necessario disporre il prosieguo del presente giudizio cautelare alla camera di consiglio del 16 luglio 2014, con riserva di ogni altra decisione al riguardo, cui le parti sono dunque rinviate;

Ritenuta inammissibile allo stato l'istanza di acquisizione delle documentazioni degli incontri tenutisi in Prefettura tra il Comune ed il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, posto che il ricorso non è stato ad essi notificato;

Ritenuto di compensare integralmente le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

Accoglie la domanda cautelare proposta nel ricorso di cui in epigrafe nei termini indicati in parte motiva e per l'effetto:

a) sospende le ordinanze con tingibili ed urgenti di sgombero

impugnate fino al 30 giugno 2014 con salvezza degli obblighi e delle responsabilità meglio in parte motiva indicati;

b) fissa per il prosieguo del giudizio cautelare la camera di consiglio del 16 luglio 2014 .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)